

COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse per l'anno 2014

Premesso che in data 30/06/2014 è stata sottoscritta l'ipotesi di CCDI di destinazione delle risorse per l'anno 2013 e che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 133 in data 16/09/2014, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di CCDI di destinazione delle risorse per l'anno 2014.

In data 19/09/2014, presso l'Ufficio del Segretario Generale, si sono riunite le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale e, al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto in via definitiva il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse per l'anno 2014.

Delegazione trattante di parte pubblica

Presidente delegazione trattante di parte pubblica Comune di Sestu

Dr.ssa Anna Maria Melis

Firma

Componenti

Dr.ssa Sandra Licheri

Firma

Dr.ssa Maria Laura Saba

Firma

Delegazione trattante di parte sindacale

R.S.U. Sig.ra Alessandra Fadda, Sig.ra Marilisa Cossu, Sig.ra Manuela Mura, Sig. Cardu, Marcello,

~~Sig. Zulu Vitalino~~

firma

CGIL

Sig.

firma

CISL

Sig

firma

UIL

PRIMO FONDS

firma

C.S.A.

Sig.

firma

Di.C.C.A.P.

Sig.

firma

NOTA METODOLOGICA

- Segue testo del CCDI di destinazione delle risorse per l'anno 2014

Titolo I°
Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di applicazione e durata

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relativamente all'anno 2014.

Art. 2 Interpretazione autentica e clausole controverse

Dato atto che:

1. le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. (art. 40, comma 3 del D.lgs 165/01;
2. le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;

Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro 30 giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II°

Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Art. 3 Costituzione del fondo di cui all'articolo 31 CCNL 22/01/2004

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con proposta di determinazione n. 798 del 06/05/2014 **come da prospetto allegato sotto la lettera "A" al presente contratto.**

Titolo III°

Depurazione del fondo, parte stabile, di cui al titolo II° dall'indennità di comparto e dalle risorse destinate alla progressione di carriera già effettuate.

Art. 4 Depurazione del fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 22/01/2004 delle risorse stabili per essere destinate al finanziamento dell'indennità di comparto

Le risorse stabili del fondo di cui al precedente articolo 3 vengono depurate dalle somme destinate alla corresponsione, per l'anno 2014, dell'indennità di comparto secondo la disciplina di cui all'articolo 33 del CCNL 22/01/2004 quantificati per l'anno 2014 in **euro 42.581,60**

Art. 5 Depurazione del fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 22/01/2004 delle risorse stabili per essere destinate al finanziamento delle progressioni economiche nelle categorie già effettuate art. 17, comma 2, lett. B del CCNL dell'01/04/1999

Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del CCNL del 22/01/2004, le risorse economiche già destinate alle progressioni orizzontali della categoria, in relazione al loro costo originario, sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 3, quantificato per il 2014 in **euro 78.551,70.**

Titolo IV°

Disciplina dell'utilizzo delle restanti risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse



umane ed alla produttività

Art. 6 Disciplina utilizzo risorse

Le risorse variabili e le risorse stabili, residuanti dopo la prioritaria destinazione al finanziamento degli istituti aventi carattere di stabilità, vengono utilizzate per gli istituti descritti nei successivi articoli secondo le previsioni dei contratti collettivi vigenti e le ulteriori disposizioni del contratto collettivo decentrato integrativo vigente nel Comune di Sestu.

Si da atto che:

- prioritariamente per il finanziamento di tutti gli istituti aventi carattere di variabilità dovranno essere utilizzate proporzionalmente le risorse variabili e solo ad esaurimento completo delle stesse potranno essere intaccate le risorse stabili ancora disponibili;
- gli importi relativi all'utilizzazione delle risorse tra i diversi istituti sia stabili che variabili vengono quantificati in maniera presunta, il Responsabile del Settore Personale è autorizzato sin d'ora ad effettuare le opportune modifiche in positivo o negativo alle risorse indicate nel presente contratto per consentire il finanziamento completo degli istituti sino al 31/12/2014;
- le risorse che dovessero residuare o necessitare al finanziamento degli istituti indicati nel presente contratto aventi carattere stabile o variabile comporteranno modifiche in positivo o in negativo al finanziamento previsto per i compensi diretti ad incentivare la performance individuale e organizzativa;
- eventuali maggiori o minori risorse stabili o variabili, che dovessero risultare disponibili o indisponibili per effetto della riduzione proporzionale del fondo per cessazioni dal servizio nel corso del 2014 o di chiarimenti interpretativi sulla portata del blocco del fondo disposto dall'articolo 9, comma 2 bis, della legge 122/2010, comporteranno modifiche in positivo o in negativo del finanziamento dei compensi diretti ad incentivare la performance individuale e organizzativa.

Art. 7 Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

Per la disciplina e i compensi si rinvia al CCDI vigente per il periodo corrispondente.

Si prevede, in considerazione del personale che svolge attività in condizioni particolarmente disagiate ai sensi dei suddetti contratti, uno stanziamento quantificato in **euro 198,00**.

Art. 8 Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità

Art. 17, comma 2, lett. F del CCNL dell'01/04/1999, come modificato dall'articolo 36 CCNL del 22/01/2004. Art. 14 CCDI (2013-2016) vigente.

Sulla base del possesso, da parte del personale appartenente alla ctg D e C, dei requisiti legittimanti il riconoscimento dei compensi di cui trattasi si stanziava la somma di **euro 1.000,00** al Settore Vigilanza.


Art. 9 Risorse destinate alla turnazione

Art. 22, comma 5, CCNL del 14/09/2000, art. 17, comma 2, lettera d), CCNL 1° aprile 1999.

L'indennità di turno compete al personale addetto ai servizi di polizia municipale. Si prevede uno stanziamento quantificato in **euro 27.700,00**.

Art. 10 Risorse destinate all'indennità di rischio

Art. 41, CCNL 22 gennaio 2004, art. 37 CCNL 14/09/2000. Artt. 12 e 19 CCDI (2002-2005) e art. 10 CCDI 2013/2016. Sulla base delle casistiche di rischio individuate dal CCDI vigente nel corso



del 2014 e del personale esposto a tali tipologie di rischio si quantifica uno stanziamento di **euro 2.640,00**.

Art. 11 Risorse destinate alla reperibilità

Art. 23 CCNL 14/09/2000, come integrato dal CCNL 5 ottobre 2001. L'indennità di reperibilità compete al personale appartenente al settore servizi al cittadino – ufficio anagrafe. Sulla base del personale impiegato in tale servizio si quantifica uno stanziamento di **euro 950,00**.

Per far fronte ad esigenze legate ad eventuali “allerta meteo” si stanziava a favore del personale del settore vigilanza, per servizi di reperibilità disposti con ordinanze contingibili ed urgenti, la somma di **euro 120,00**.

Art. 12 Risorse destinate al maneggio valori

Art. 36, CCNL 14 settembre 2000, art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1 aprile 1999. Art. 20 CCDI vigente.

Sulla base del personale in possesso dei requisiti previsti dai suddetti contratti nazionali e del CCDI vigente si quantifica uno stanziamento di **euro 468,00**

Art. 13 Risorse destinate alla performance individuale e organizzativa

Le risorse destinate alla performance individuale e organizzativa sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli.

Per l'erogazione di tali risorse trova applicazione il Sistema di misurazione e valutazione delle performance adottato dall'Ente con delibera di Giunta Comunale n. 215 del 13/12/2011.

Si quantifica uno stanziamento di euro 13.183,86;

In merito si confermano le disposizioni stabilite nel contratto di utilizzo delle risorse anno 2013 e in particolare: la quota prevalente delle suddette risorse, destinate al trattamento accessorio collegato alla performance, individuata nel 52% dovrà essere destinata ad una percentuale limitata del personale dipendente non superiore al 40% dei dipendenti di ciascun settore che abbiano conseguito un risultato sulla performance individuale e organizzativa compreso tra il 95% e il 100%.


Una quota minoritaria delle suddette risorse, destinate al trattamento accessorio collegato alla performance, individuata nel 2% dovrà essere destinata al personale dell'Ente che abbia conseguito un risultato sulla performance individuale e organizzativa compreso tra il 60% e il 90%. Si precisa che se il numero dei dipendenti ricadenti in tale ultima fattispecie sia tale da determinare una quota individuale pari o superiore a quella spettante al personale che abbia conseguito un risultato sulla performance individuale e organizzativa compreso tra il 90,01% e il 94,99%, le risorse all'uopo destinate verranno automaticamente decurtate per la parte eccedente che verrà destinata al trattamento accessorio del personale sotto indicato.

La restante quota delle suddette risorse, destinate al trattamento accessorio collegato alla performance, dovrà essere destinata al personale dipendente che ha conseguito un risultato sulla performance individuale e organizzativa compreso tra il 90,01% e il 94,99%.

Art. 14 Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione del piano di razionalizzazione della spesa relativo all'anno 2013

Le parti, con riferimento alle risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione del piano di razionalizzazione della spesa (art. 16 c. 5 D.L. 98/2011 conv. In L. 111/2011), da destinare all'incentivazione del personale, prendono atto dei seguenti criteri stabili dalla legge:

- art. 16 c. 5 D.L. 98/2011 convertito in legge 111/2011: le economie aggiuntive effettivamente realizzate possono essere utilizzate nell'importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato all'erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;



- tali risorse sono utilizzabili solo se a consuntivo si accertano, con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nel piano di razionalizzazione dei conseguenti risparmi, che devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo;

Le parti prendono atto inoltre dei seguenti pareri resi in materia da autorità amministrative e giurisdizionali:

- nota M.E.F./RGS prot. 36434 del 24/04/2013 che consente di destinare le risorse da economie aggiuntive ex art. 16 c. 5 D.L. n. 98/2011 alla generalità dei dipendenti a prescindere da chi abbia concretamente svolto l'attività indicata nel piano di razionalizzazione e nel rispetto, comunque di destinare un quota non inferiore al 50% delle risorse stesse all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 19 e 31 c. 2 del D.Lgs n. 150/2009 (differenziazione in fasce);
- Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 2/2013 del 13/12/2012 la quale ritiene che in coerenza con i vincoli delineati dall'articolo 9, commi 1 e 2-bis, de D.L. 131 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2 bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione di Piani Triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 16 del d.l. 6 luglio 2011, n. 68, convertito con modificazione, in legge 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte a raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro;

Al riguardo le parti danno atto che tutte le iniziative previste nel piano di razionalizzazione approvato con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 29/03/2013 hanno richiesto l'impegno diretto del personale comunale in misura superiore rispetto all'attività ordinaria e quindi si può affermare che tutte le economie conseguite derivano da un'ottimizzazione dei fattori produttivi implicanti un più efficiente/efficace utilizzo del personale;

In merito ai criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione del piano di razionalizzazione della spesa relativo all'anno 2013 si stabilisce che l'intero importo disponibile venga ripartito in applicazione di quanto previsto dall'articolo 19 e 31 c. 2 del D.Lgs n. 150/2009 (differenziazione in fasce) e in particolare:

1. La quota prevalente delle suddette risorse individuata nel 52% dovrà essere destinata ad una percentuale limitata del personale dipendente non superiore al 30% dei dipendenti di ciascun settore che abbiano conseguito un risultato sulla performance individuale e organizzativa compreso tra il 95% e il 100%.
2. Una quota delle suddette risorse individuata nel 46% dovrà essere destinata ad un percentuale limitata del personale non superiore al 55% dei dipendenti di ciascun settore che ha conseguito un risultato sulla performance individuale e organizzativa compreso tra il 90,01% e il 94,99%.
3. Una quota minoritaria delle suddette risorse individuata nel 2% dovrà essere destinata al restante personale dell'Ente che abbia conseguito un risultato sulla performance individuale e organizzativa compreso tra il 60% e il 90%.

Si precisa che se il numero dei dipendenti ricadenti in tale ultima fattispecie sia tale da determinare una quota individuale pari o superiore a quella spettante al personale che abbia conseguito un risultato sulla performance individuale e organizzativa compreso tra il 90,01% e il 94,99%, le risorse all'uopo destinate verranno automaticamente decurtate per la parte eccedente che verrà destinata al trattamento accessorio del personale indicato nella fascia di cui al punto 2).

Art. 15 Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni

o di risultati di personale e risorse destinate ai messi notificatori in applicazione dell'art. 54 del 14/09/2000

Per incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'articolo 15 comma 1, lettera d e k del CCNL 01/04/1999, le parti prendono atto che i criteri sono quelli recepiti in appositi atti dell'Amministrazione.

L'applicazione di tali specifiche disposizioni di legge possono comportare l'erogazione di importi superiori a quelli previsti dal presente articolo fermo restando che essi verranno debitamente integrati nel fondo anno 2014 di cui all'articolo 3.

Si prevedono i seguenti incentivi,

- art. 59 comma 1 – lettera p) D.Lgs 446/97 somme per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzata al recupero dell'evasione ICI – **non ancora quantificati**;
- progettazioni art. 92, comma 5, D.Lgs 163/2006 – **euro non ancora quantificati**;
- risorse trasferite dall'istat per il censimento – **non ancora quantificati**;

Incentivi di produttività a favore dei messi notificatori: le parti prendono atto che l'Ente ha verificato in sede di concertazione, l'esistenza delle condizioni per destinare una quota del 55% del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'Amministrazione finanziaria, previamente decurtato dalle eventuali spese postali sostenute dall'Ente, al fondo di cui all'articolo 15 del CCNL 01/04/1999. Si precisa che al momento non sono state accertate somme rimborsate dall'amministrazione finanziaria per l'anno 2014. Si rinvia la quantificazione dei relativi stanziamenti all'atto di accertamento del Responsabile di Settore.

Art. 16 Lavoro festivo

Art. 24, comma 1, CCNL 01/04/1999.

Sulla base delle esigenze manifestate dal Responsabile del Settore Vigilanza si quantifica uno stanziamento di **euro 900,00**.

Art. 17 Indennità per specifiche responsabilità

Articolo 36 comma 2 CCNL 22/01/2004 e articolo 13 CCDI 2014/2016.

Sulla base del personale in possesso dei requisiti previsti dal suddetto contratto nazionale e dal CCDI vigente si quantifica uno stanziamento di **euro 300,00** da destinare all'Ufficiale di Stato civile e di Anagrafe con delega completa e uno stanziamento di **euro 300,00** da destinare alle **funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori**.

Art. 18 Accantonamento "Alte Professionalità"

Si prevede l'accantonamento della somma di **euro 3.877,84** relativa all'applicazione dell'articolo 32, comma 7 CCNL 22/01/2004 – pari allo 0,20% monte salari 2001, da destinare al finanziamento della disciplina di cui all'art. 10 del CCNL 22/01/2004 "alte professionalità" in attesa che il prossimo CCNL ne definisca l'utilizzo (art.7 CCNL 31/07/2009).

Art. 19

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse


Descrizione*	Importo
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	€ 42.581,60
rt. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	€ 78.551,70

Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, lavoro festivo	€ 32.778,00
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	€ 198,00
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	€ 1.000,00
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k)	€ 0,00
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità	€ 600,00
Art. 17, comma 2, lett. a) – performance individuale e organizzativa	€ 13.183,86
Accantonamento alte professionalità articolo 32, comma 7 CCNL 22/01/2004 in attesa che il prossimo CCNL ne definisca l'utilizzo	€ 3.877,84
Totale	€ 172.771,00

dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per € **8.093,32** al fine di consentire il pagamento del valore differenziale, rispetto al valore iniziale delle posizioni economiche attribuite ai dipendenti e gravante sul fondo, determinato dagli incrementi stipendiali disposti dai CCNL (dichiarazione congiunta 14 CCNL 02-05 e 1 CCNL 08/09).



Handwritten signatures, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.